

(N. 1892)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre 1951 (V. Stampato N. 2086)*

**presentato dal Ministro dell'Interno  
(SCELBA)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(PELLA)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 SETTEMBRE 1951

Erogazione da parte dello Stato della somma di lire un miliardo per far fronte alle anticipazioni, recuperabili, a carico dei Comuni, a favore degli ospedali civili, gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalità, elevata a lire tredici miliardi per effetto della legge 28 luglio 1950, n. 712, è ulteriormente elevata a lire quattordici miliardi.

#### Art. 2.

La maggiore spesa di lire un miliardo autorizzata dal precedente articolo sarà stanziata

nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-51.

#### Art. 3.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.